



Le Sezioni U.R.I. Nel Territorio

- a) La costituzione di una Sezione U.R.I. presuppone la volontà di un certo numero di aderenti all'Associazione, minimo 3 (tre), con interessi nella stessa area geografica, di costituire una Sezione, quale momento aggregante tra i Soci U.R.I. che abbiano, nell'ambito radiantistico in senso generale, scopi ed interessi comuni. E' ammessa anche l'appartenenza ad una qualsiasi Sezione italiana da parte di un Socio previa comunicazione alla Segreteria Generale.
 - b) Ciò chiarito e premesso, nessun membro U.R.I. può essere obbligato ad aderire a una Sezione, poiché l'U.R.I. riconosce anche il diritto dei propri Soci alla loro piena individualità Sociale. Le Sezioni hanno l'obbligo di comunicare alla Segreteria Nazionale ogni variazione del Corpo Sociale trasmettendo il nuovo elenco degli aderenti.
 - c) La costituzione di una Sezione presuppone, come dato indispensabile, che quanti costituiscono la Sezione stessa siano prioritariamente ed indispensabilmente membri aderenti e riconosciuti dell'Associazione U.R.I.
 - d) Non è consentita l'apertura di Sezioni senza che venga indicata chiaramente l'appartenenza di ciascun Socio all'Associazione Nazionale né che la loro iscrizione sia subordinata all'apertura della Sezione. La Sezione deve eleggere una Sede Legale come domicilio. Ogni Sezione dovrà eleggere, se ritenuto opportuno dagli stessi, fra tutti i Soci aventi diritto al voto, un proprio Consiglio Direttivo (C.D.), composto da: un Presidente di Sezione, un Segretario/Tesoriere, un Responsabile QSL Bureau di Sezione e relativi altri incarichi a discrezione dei Soci della Sezione. Tutto questo, ai soli fini di organizzare e garantire il buon andamento e sviluppo della Sezione, senza che i suddetti incarichi rivestano valore esterno o di rappresentanza verso l'esterno e/o verso la struttura Nazionale.
- a) Sul territorio Nazionale potranno essere aperte delle Sezioni dell'Associazione;
 - b) Le Sezioni devono cooperare allo sviluppo dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi Sociali;
 - c) Le Sezioni saranno autorizzate, a domanda, previo esame del C.D.N. con delibera;
 - d) Le Sezioni si daranno un regolamento che non dovrà contrastare con lo Statuto e dovrà essere visionato dal C.D.N. dell'U.R.I.;

- e) Il regolamento interno di Sezione dovrà essere spedito, entro 60 giorni dalla costituzione della Sezione, alla Segreteria U.R.I.
- f) Le Sezioni regolarmente costituite ed approvate dal C.D.N., saranno amministrativamente autonome e indipendenti, NON impegnando l'Associazione né verso terzi, né verso le Autorità.
- g) Il Presidente di Sezione deve essere indicato nella comunicazione di costituzione della Sezione.
- h) Il Presidente di Sezione resterà in carica, salvo sfiducia motivata, fino allo scadere del mandato che ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla sua elezione. Lo stesso fungerà da tramite tra la Sezione e la struttura del C.D.N. per tutte quelle incombenze che dovessero manifestarsi nel corso della vita Sociale della Sezione stessa.
- i) Ogni Presidente di Sezione sarà responsabile della propria Sezione di appartenenza;
- j) Almeno tre (3) Soci effettivi aventi diritto al voto possono riunirsi per fondare una Sezione.
- k) La Sezione potrà avere il nome della località in cui viene aperta oppure il nome che più aggrada gli iscritti;
- l) Alla Sezione verrà attribuito il nome scelto dai Soci con la sigla della provincia in cui sorge.
- m) La Sezione assume l'acronimo dell'Associazione con l'aggiunta della località sede dello stesso;
- n) Le Sezioni non possono assumere obblighi a nome dell'Associazione verso terzi e le loro decisioni non impegnano in alcun modo la responsabilità civile, penale o patrimoniale della U.R.I. né quella del C.D.N.;
- o) Lo spostamento di uno o più Soci tra le Sezioni è libero, previa semplice comunicazione scritta indirizzata alla Segreteria Nazionale ed ai Presidenti della Sezione di appartenenza e di destinazione; è consentito variare la propria adesione alla Sezione a cui si aderisce, transitando ad altra Sezione o abbandonando l'iscrizione alla Sezione stessa, senza per questo aderire ad altra Sezione e senza che ciò richieda alcuna approvazione o diniego da parte della Sezione di provenienza che il Socio intende abbandonare. Un Socio che vuole aderire ad una Sezione deve avere in nulla osta dal Presidente di Sezione sentiti i propri aderenti. La Sezione può decidere di non far entrare un Socio nella propria Sezione motivando al C.D.N. la propria scelta.
- p) La richiesta di adesione ad altra Sezione dovrà essere approvata dalla Sezione di destinazione mediante votazione dei Soci con regolare atto formale inviato al C.D.N. che ne prende atto.
- q) Eventuali spostamenti vanno comunicati alla Segreteria Nazionale U.R.I.

Approvazione della Sezione:

Il C.D.N. dell'U.R.I., verificata la liceità della richiesta e la posizione Sociale di ciascun richiedente, emetterà entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, un parere che, se favorevole, avrà carattere di autorizzazione al funzionamento della Sezione.

Parere positivo:

La Segreteria, in accordo con il C.D.N., rilascia un attestato di apertura della Sezione insieme al modulo per la richiesta di nominativo di Sezione da inoltrare al Ministero per il rilascio del Call IQ.

Parere negativo:

Se il parere sarà sfavorevole, dovrà essere motivato.

Sezioni nel territorio:

- a) Nel territorio della stessa Località NON potrà essere costituita più di una Sezione, salvo deroga e delibera del C.D.N.
- b) Gli aderenti alla Sezione devono nominare un Presidente di Sezione, un Segretario al fine di coordinare le attività ed avere i contatti con il C.D.N.;
- c) Tutte le Sezioni devono adeguare il proprio Regolamento tutte le volte che viene modificato il Regolamento o lo Statuto Sociale ed il relativo Regolamento di attuazione;
- d) Il Regolamento interno alle Sezioni dovrà essere sottoposto al C.D.N. per l'approvazione entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione definitiva della Sezione.
- e) Gli aderenti all'Associazione che abbiano il proprio centro d'interessi in una particolare zona e/o che dispongano di un locale idoneo a svolgere l'attività Sociale, possono costituire un Sezione.
- f) Gli aderenti che si sono costituiti in una Sezione nominano un Presidente con il compito di coordinare l'attività dello stesso sia verso il Consiglio Direttivo che verso terzi.
- g) Le Sezioni cooperano per il miglior sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi Sociali, implementando le direttive dell'Assemblea e del C.D.N.; nello stesso tempo, rimandano al C.D.N. tutte le informazioni inerenti alle attività svolte e alle proposte programmatiche.
- h) La Sezione può anche non avere veste giuridica o di rappresentanza esterna e, per questo, non ha alcun obbligo regolamentare nei confronti della Pubblica Amministrazione; ha il dovere di rendicontare al C.D.N. sulle attività svolte e/o da svolgere e circa gli eventuali introiti comunque ottenuti; non ha diritto al rilascio di Codice Fiscale ad essa intestato.
- i) Il Presidente di Sezione può rappresentare l'U.R.I. presso gli organismi pubblici e privati dopo opportuna delega del Presidente, sentito il C.D.N..
- j) In relazione a quanto attiene alla conduzione delle Sezioni ed alle difficoltà che dovessero insorgere nella conduzione della stessa, il Presidente di Sezione interessato deve necessariamente dare comunicazione all'Associazione U.R.I. per mezzo della Segreteria Nazionale, la quale dirimerà la o le situazioni manifestate provvedendo a risolverle, anche attraverso la mediazione di un Delegato appositamente nominato.
- k) Le Sezioni eseguono le indicazioni emanate dagli Organi Nazionali dell'Associazione, anche in merito alla eventuale presenza a manifestazioni di settore e/o nei riguardi di Enti Pubblici o Privati.

- 1) Una volta all'anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le Sezioni dovranno inviare alla Segreteria dell'U.R.I. una relazione dell'attività annuale.

Scioglimento di una Sezione:

Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire di fatto o di diritto, come di seguito indicato.

- a) **Di fatto** se i componenti della Sezione interessata lo chiederanno spontaneamente, ovvero per cessazione dell'attività Sociale.
- b) **Di diritto** se, per gravi e motivate ragioni, il C.D.N. o il Consiglio Sindacale U.R.I. con maggioranza qualificante (almeno il 75% dei Soci e delle Sezioni) decida lo scioglimento stesso.